

G.ECO S.r.l.
Via Roggia Vignola, 9
24047 Treviglio (BG)
T 0363 43783-46660
g.eco@legalmail.it
www.gecoservizi.eu
P.IVA/C.F. 03772140160
REA: BG 407135



Sede di consegna:

Spett.le

01047

BOSCHINI SRL

VIA MATTEOTTI 30/H

24050 GRASSOBBIO (BG) (IT)

info@boschinisrl.it

Partita IVA

IT 02709420166

Codice Fiscale

02709420166

Ordine di Acquisto

Ns.Rif.: UFFICIO ACQUISTI - Prot.

Numero	Del	Pag.
1282/26	30/10/2026	1

CIG:

Data: / /

Determina:

Valuta	Sconti	Pagamento	Sconto	Vs.banca: BANCA FIDEURAM SPA
EUR		RB3FM RIBA A 30GG F.M.		IBAN: IT67D0329601601000067732260
Porto				Ns. banca:
Trasporto a mezzo di				BBAN:
Condizioni di consegna				IBAN:
Franco fabbrica				BIC:

Codice articolo/servizio	Descrizione articolo/servizio	U.M.	Quantità	Prezzo unitario - Sc/Magg.	Importo	C.I.
.	Rif. (DI) n. 997/RA del 30/10/2026					
A0310	LAVORI INCENDIO GRASSOBBIO	NR	1,00	24.300,00000	24.300,00	22SP
Data evasione	30/11/2026					
Centro di Costo	04001 IMPIANTO GRASSOBBIO					

Lavori di demolizione tettoia in ferro dell'impianto di
Grassobbio in seguito all'incendio

Timbro e firma per accettazione

G.ECO S.R.L.

Il Direttore

Ing. Laura Bersotti

Totale
24.300,00

Sconti/maggiorazioni

Spese di imballo

Spese di trasporto

Totale documento EUR

24.300,00

Spese di incasso

Art. 1 – CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA', DURATA DEL CONTRATTO E OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario dovrà svolgere l'attività di cui in premessa a regola d'arte, autonomamente e con la propria organizzazione.

L'attività oggetto del contratto dovrà essere svolta in conformità alle prescrizioni di cui alla Richiesta di Preventivo nonché a quanto proposto dall'Affidatario nella propria offerta e nella eventuale documentazione tecnica prodotta.

Il presente contratto si risolverà alla sua naturale scadenza e non si rinnoverà tacitamente.

G.ECO si riserva la facoltà di effettuare, a mezzo di propri incaricati, verifiche e controlli sulla regolarità dell'attività prestata. Per le riscontrate inadempienze dell'impresa, nell'esecuzione dell'appalto, verranno applicate le penalità di cui al successivo articolo 5 "Inadempienze e penalità", nei modi e nei termini ivi indicati.

Art. 2 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo oggetto del presente contratto verrà liquidato nelle modalità e nei termini di cui in premessa, i prezzi indicati si intendono fissi ed invariati per tutto il periodo contrattuale, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.7 per la revisione dei prezzi.

La fattura emessa dovrà contenere il dettaglio dei dati e la consuntivazione delle attività svolte, per una precisa identificazione.

Si specifica che G.ECO opera in regime di split payment.

La fattura dovrà essere intestata a: G.ECO S.R.L. PEC: g.eco@legalmail.it Codice Univoco: SUBM70N e dovrà obbligatoriamente riportare il CIG e il numero di ordine, indicati in premessa, in difetto la fattura verrà fatta stornare.

L'Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, secondo le specifiche di cui al successivo art. 10.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato di cui all'art. 10, previa verifica d'ufficio da parte di G.ECO della regolarità contributiva, assicurativa (DURC) e fiscale dell'Affidatario. In caso di riscontrata irregolarità contributiva e/o fiscale, il pagamento della fattura rimarrà sospeso e avverrà subordinatamente alla completa regolarizzazione del predetto debito, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 3 - GARANZIE

Qualora ritenuto necessario, G.ECO, in qualità di Stazione Appaltante, per le procedure di cui all'art. 50 comma 1 lettere a) e b) d.lgs. 36/2023 e s.m.i., potrà chiedere all'affidatario, solo ed esclusivamente per iscritto, a tutela della regolare esecuzione delle prestazioni di cui in premessa, di produrre idonea garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 4 – CONTROLLI A CAMPIONE

G.ECO, in qualità di Stazione Appaltante, si riserva la facoltà di procedere alla verifica a campione della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori economici, nell'ambito delle procedure di affidamento diretto di importo superiore a euro 5.000,00 e inferiore a euro 40.000,00, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nonché in conformità alle disposizioni del proprio Regolamento interno. Tali verifiche saranno condotte d'ufficio, mediante l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0), in conformità a quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. L'affidatario presta sin d'ora il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente.

Art. 5 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di inosservanza e/o inadempienza delle obbligazioni contrattuali, di non puntuale adempimento delle stesse o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute, che non comportino per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, G.ECO contesterà, a mezzo pec, le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte da parte dell'Affidatario. Nell'ipotesi in cui tali controdeduzioni non venissero accettate da G.ECO la stessa applicherà la penale. Le penali non escludono le altre conseguenze, in particolare, l'esecuzione in danno e la risoluzione del contratto, oltre il risarcimento per il maggior danno.

Le penali, dovute per il ritardato adempimento, sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art. 126 comma 1 d.lgs. 36/2023 e s.m.i.; qualora le infrazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'articolo 8 in materia di risoluzione del contratto e recesso.

Quanto dovuto dall'Affidatario, a titolo di penale, verrà trattenuto in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all'affidatario in esecuzione degli ordinativi afferenti al presente appalto o, in subordine, sulla garanzia, se presentata. Qualora la penale fosse detratta dalla garanzia, se presentata, l'Affidatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Art. 6– SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è ammesso secondo i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È, altresì, nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Art. 7- CLAUSOLA REVISIONE PREZZI E DI MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Il contratto d'appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, quando si verificano le condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 60 D.lgs. 36/2023 e s.m.i., ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di cui al comma 3 dell'articolo 60 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 D.lgs. 36/2023 e s.m.i., per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati in corso di esecuzione senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti e disciplinati dall'articolo 120 d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

Qualora in corso di esecuzione delle prestazioni, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la G.ECO, ai sensi dell'art.120 comma 9 d.lgs. 36/2023 e s.m.i., può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, in tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto

Art. 8- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 d.lgs. 36/2023 e s.m.i., G.ECO può risolvere il contratto di appalto senza limiti di tempo, nelle ipotesi e nelle modalità previste dall'art. 122 in combinato disposto con l'art.10 dell'All. II.14 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, G.ECO, ai sensi dell'art. 123 comma 1 d.lgs.36/2023 e s.m.i., può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 del d.lgs.36/2023 e s.m.i..

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture. L'allegato II.14 del d.lgs.36/2023 e s.m.i. disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Art. 9- NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni di G.ECO, da cui decorrono i termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata di seguito indicate:

- Per G.ECO: g.eco@legalmail.it
- Per l'Appaltatore:

Anche le comunicazioni a G.ECO, cui l'Affidatario intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo pec, la ricevuta di consegna della pec fa fede ad ogni effetto della avvenuta notifica e alla data della stessa viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

ART. 10- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini del perfezionamento del contratto, l'Affidatario, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della legge n. 136 del 13/08/2010, ha comunicato a G.ECO, gli estremi dell/i conto/i dedicato/i ed i nominativi dei soggetti abilitati ad eseguire movimenti su detto/i conto/i. L'Affidatario si impegna, altresì, a comunicare a G.ECO ogni eventuale variazione relativa all/i predetto/i conto/i corrente/i ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i. L'Affidatario accetta che G.ECO provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal precedente art. 2. L'Affidatario riconosce a G.ECO la facoltà di risolvere, ai sensi dell'art.1456 C.C., in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione della fornitura attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

ART. 11- RISERVATEZZA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

L'Affidatario dovrà garantire l'assoluta riservatezza riguardo ai dati ed alle informazioni di proprietà di G.ECO, la violazione di tale obbligo può comportare il diritto di G.ECO di risolvere il contratto.

Art. 12- CLAUSOLA DI CONSENSO E CONFORMITA' AL GDPR 2016/679

L'affidatario, in qualità di fornitore di G.ECO, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente ordine di acquisto, acconsente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e al Regolamento Europeo per la protezione dei dati GDPR 679/2016, al trattamento dei dati propri per tutte le esigenze connesse all'espletamento del rapporto di appalto, ivi comprese quelle legate alla stipula del contratto e delle attività in esso previste. Altresì, l'impresa con la sottoscrizione del presente contratto dichiara espressamente di aver adeguato la propria struttura a quanto previsto dal Regolamento (UE) generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 in sigla GDPR.

Art. 13- CLAUSOLA DI CONFORMITA' E OSSERVANZA DEL D. Lgs. 231/2001, AL CODICE ETICO, ALLA POLITICA QUALITA' AMBIENTE SICUREZZA E ALLA POLITICA PER LA PARITA' DI GENERE

L'Affidatario con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi al rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ex D. Lgs 231/2001, del Codice Etico adottato dalla Società, della Politica Qualità Sicurezza Ambiente, a non porre in essere comportamenti non conformi a quanto in essi previsto erichiamato. I documenti di cui sopra sono scaricabili dal sito di G.ECO <https://www.gecoservizi.eu/azienda/chi-siamo/>.

ART. 14- NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile. Trovano integrale applicazione le norme contenute del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. che qui, ancorché non trascritte, si intendono interamente richiamate. Costituisce parte integrante del presente contratto, ancorché non fisicamente allegata allo stesso, l'offerta economica proposta dall'Affidatario ed eventuale documentazione tecnica. In caso di discordanza tra quanto contenuto nel presente contratto e tutti gli altri documenti, anche quelli presentati dal Fornitore, sarà prevalente quanto previsto nel presente contratto. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali, quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove previste - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 15- FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Fatta salva la possibilità di ricorso agli istituti di cui agli artt.210 (accordo bonario per i lavori), 211 (accordo bonario per la fornitura di beni e servizi), 212 (transazione) e 215 (collegio consultivo tecnico) ex D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., per ogni e qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Bergamo.

Per G.ECO

Il Direttore

Ing. Laura Bersotti

Per l'APPALTATORE.

Il Legale Rappresentante

.....

Si approvano espressamente a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli: art. 5 inadempienze e penalità; art. 8 risoluzione del contratto e recesso; art.11 riservatezza dei dati e delle informazioni; art. 15 Foro di Bergamo esclusivo per le controversie.

Per G.ECO

Il Direttore

Ing. Laura Bersotti

Per l'APPALTATORE.

Il Legale Rappresentante

.....